

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 23**

*(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)*

**1.** I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

**2.** Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

**3.** Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

(1)

**4.** I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

**5.** Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

(2)

**6.** In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013

**2** Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013